




Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento e revisione del Progetto di Piano di Gestione del Rischio di Alluvione

ALLEGATO V

Progetto delle Norme tecniche di attuazione

Distretto delle Alpi Orientali



PROGETTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO, CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI

1. Il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) nel seguito “Piano” è redatto, adottato ed approvato, quale stralcio del piano di bacino a scala distrettuale ed interessa il territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito “Regioni”, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico operativo e normativo che:
 - individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica e le aree a rischio;
 - stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità e di rischio;
 - disciplina l'uso del territorio per le aree di pericolosità idraulica, per le zone di attenzione e per le aree fluviali;
 - coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.
3. Il Piano persegue finalità prioritarie di incolumità e di riduzione delle conseguenze negative da fenomeni di pericolosità idraulica ed esercita la propria funzione per tutti quegli ambiti territoriali che potrebbero essere affetti da fenomeni alluvionali anche con trasporto solido.
4. Per il perseguimento delle finalità del Piano, l'Autorità di Bacino Distrettuale può emanare direttive che individuano criteri e indirizzi per:
 - a. la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica e le aree a rischio;
 - b. la realizzazione di nuove opere, la programmazione di interventi di manutenzione sulle medesime nonché sugli alvei;
 - c. la progettazione e l'attuazione di interventi di difesa per i dissesti idraulici e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;
 - d. l'attuazione delle norme e dei contenuti del Piano.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme si intende per:
 - **“forzante”** condizione idrodinamica, morfologica o gestionale di carattere non ordinario avente lo scopo di valutare la condizione di pericolosità/rischio presente in un'area specifica e di valutare il rischio residuo;
 - **“vulnerabilità”** propensione di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche) a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un evento di certa intensità;
 - **“pericolosità”** probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo e in una data area;

- **“rischio”** probabilità che un fenomeno naturale o indotto dall’attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi, le infrastrutture o altri beni, in un certo periodo di tempo e in una data area;
- **“mitigazione”** intervento o insieme di interventi, strutturali o non strutturali, diretti a ridurre la probabilità di conseguenze negative derivanti da eventi di dissesto idraulico;
- **“rischio residuo”** il rischio che permane anche dopo la realizzazione dell’intervento di mitigazione pianificato;
- **“area fluviale”** l’area del corso d’acqua morfologicamente riconoscibile o all’interno della quale possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che la caratterizza anche in relazione alla piena di riferimento nonché l’area delimitata dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali

ARTICOLO 3 – ELABORATI DEL PIANO

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione generale* che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra i criteri applicativi per la definizione della pericolosità e del rischio idraulico, espone le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni e delle misure strutturali e non strutturali di difesa con l’indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- cartografia* che rappresenta e classifica le aree di pericolosità idraulica e le aree a rischio, mutua le aree fluviali e le zone di attenzione rappresentate nei Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI);
- normativa di attuazione* che contiene la disciplina da osservare per le aree fluviali, così come espressa nei PAI, per le aree non mappate allo stato delle conoscenze, per le zone di attenzione, per le aree a pericolosità idraulica e formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce prescrizioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica e la sua attuazione.

ARTICOLO 4 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CLASSI DI PERICOLOSITÀ AREE ED ELEMENTI A RISCHIO

1. Il Piano classifica il territorio esterno alle aree fluviali in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché delle aree e degli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

- P3 (pericolosità elevata)
- P2 (pericolosità media)
- P1 (pericolosità moderata)
- R4 (rischio molto elevato)
- R3 (rischio elevato)
- R2 (rischio medio)
- R1 (rischio moderato)

ARTICOLO 5 – RAPPORTO TRA CLASSI DI PERICOLOSITÀ ED ELEMENTI A RISCHIO

1. Le classi di pericolosità identificano la disciplina da assumere nelle attività di trasformazione urbanistica, edilizia e di uso del territorio;
2. Le aree e gli elementi a rischio costituiscono riferimento per la programmazione degli interventi di mitigazione, strutturali e non strutturali, nonché delle misure di protezione civile.
3. Le limitazioni e i vincoli posti dal Piano rispondono all’interesse generale di tutela degli ambiti territoriali considerati e di riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

ARTICOLO 6 – AGGIORNAMENTI DEL PIANO

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamento, in conformità alle direttive di cui all'articolo 1, comma 2, delle presenti norme a fronte di:
 - A. meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
 - B. realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;
 - C. nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
 - D. nuove situazioni di dissesto;
 - E. modifica di azioni e misure strutturali/non strutturali promosse dalle Regioni, dalle Province Autonome, dall'Autorità di Bacino Distrettuale.
2. Nel caso di cui alla lettera A) del comma 1 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale, su parere della Conferenza Operativa, provvede con proprio decreto all'aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.
3. Nel caso di cui alla lettera B) si distinguono:
 - B.1** interventi di mitigazione da realizzare.
 - Il soggetto proponente presenta il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità e alla relativa proposta di aggiornamento, alla competente Regione;
 - la Regione, previa istruttoria, trasmette una proposta di aggiornamento e il relativo parere di competenza all'Autorità di Bacino Distrettuale;
 - la proposta è altresì trasmessa dalla Regione al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione comunale deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino Distrettuale e alla Regione, nei successivi 15 giorni;
 - il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale, acquisito il parere della Conferenza Operativa, provvede a comunicare l'ipotesi di aggiornamento del Piano con decreto segretariale;
 - ultimati i lavori, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Conferenza Operativa, provvede con decreto segretariale all'approvazione dell'aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.
 - B.2** interventi di mitigazione già realizzati.
 - Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente può presentare alla Regione una proposta di aggiornamento di piano, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
 - la Regione, previa istruttoria, trasmette una proposta di aggiornamento e il relativo parere di competenza all'Autorità di Bacino Distrettuale;
 - la proposta è altresì trasmessa dalla Regione al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione comunale deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino Distrettuale e alla Regione nei successivi 15 giorni;

- il Segretario dell'Autorità di Bacino Distrettuale, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità.
4. Nei casi di cui alla lettera C) del comma 1:
- Il soggetto proponente presenta alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
 - la Regione, previa istruttoria, trasmette una proposta di aggiornamento e il relativo parere di competenza all'Autorità di Bacino Distrettuale;
 - la proposta è altresì trasmessa dalla Regione al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino Distrettuale e alla Regione, nei successivi 15 giorni;
 - Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale, acquisito il parere della Conferenza Operativa, provvede all'eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità;
 - la valutazione delle nuove condizioni di pericolosità può essere attivata d'ufficio su autonoma iniziativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale.
5. Nei casi di cui alle lett. B) e C) qualora all'esito del parere della Conferenza Operativa emergano variazioni alla proposta di aggiornamento, l'emanazione del decreto di aggiornamento del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale è preceduta da un'ulteriore affissione all'albo pretorio del Comune o Comuni interessati al fine di consentire a chiunque abbia un interesse concreto ed attuale di far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all'Autorità di Bacino Distrettuale e alla Regione.
6. Nel caso di cui alla lettera D) del comma 1 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come zone di attenzione di cui all'articolo 9. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, agli organi di Protezione civile, alle Regioni competenti e al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare che lo porta a conoscenza della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino nella prima seduta utile.
7. Nel caso di cui alla lettera E) del comma 1 il Segretario dell'Autorità di Bacino Distrettuale, d'intesa con le Regioni o con le Province Autonome interessate, acquisito il parere della Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino, anche in merito al grado di priorità e di mitigazione proposto dalle nuove o diverse opere o misure, provvede all'eventuale emanazione del decreto di corrispondente aggiornamento del Piano. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, agli organi di Protezione civile, alle Regioni o alle Province Autonome competenti e al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare che lo porta a conoscenza della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino nella prima seduta utile. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le Regioni o le Province Autonome competenti ne assicurano sul proprio territorio la massima pubblicità.

TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI INTERVENTI NELLE ZONE DI ATTENZIONE, NELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA E NELLE AREE FLUVIALI

1. Ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
 - a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, dei versanti e delle opere idrauliche in genere;
 - b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua se non espressamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - c. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide.
2. Tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano ed autorizzati dopo la sua adozione, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, devono essere tali da:
 - a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
 - b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa;
 - c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica;
 - e. non realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
3. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.
4. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.
5. L'ente competente, nell'approvazione dei progetti relativi agli interventi e alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nelle aree mappate dal Piano, si raccorda con i Piani di emergenza di protezione civile anche ai fini dell'eventuale aggiornamento e dell'individuazione, se necessario, di specifiche procedure finalizzate alla valutazione del rischio residuo.

ARTICOLO 8 – PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN ASSENZA DI MAPPATURA

1. Le amministrazioni competenti nella redazione dei nuovi strumenti urbanistici e delle relative varianti, analizzano le condizioni di pericolosità idraulica del territorio per le aree non mappate dal Piano che siano:
 - a) soggette a dissesto idraulico per effetto di studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, dai consorzi di bonifica, o di specifiche previsioni urbanistiche;
 - b) affette da allagamento storico da corso d'acqua o da mancato funzionamento di opere meccaniche, nel corso degli ultimi cento anni, anche in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche.
2. La verifica delle condizioni di pericolosità idraulica va effettuata sulla base del rilievo completo della rete idraulica secondaria di prima raccolta di pioggia, della rete scolante costituita dai fiumi, dai corsi d'acqua, dai canali e sulla base dell'individuazione della relazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica anche attraverso la simulazione di criticità derivanti dall'utilizzo di forzanti del sistema idraulico considerato, quali, ad esempio, l'ostruzione di tombini o ponti.

3. Nelle aree in cui, in esito alla verifica, risultano confermate le condizioni di cui al comma 1, lett. a) b), si applica la disciplina di cui all'articolo 9 commi 2 e 3.

ARTICOLO 9 – ZONE DI ATTENZIONE IDRAULICA

1. Sono definite zone di attenzione le porzioni di territorio individuate in cartografia con apposito tematismo ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto e a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità.
2. L'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti è subordinata all'avvenuto rilascio del titolo che abilita definitivamente l'intervento e/o la trasformazione urbanistica ed edilizia e alla redazione di una relazione tecnica che, in conformità alle prescrizioni di carattere generale di cui all'articolo 7, asseveri la compatibilità degli interventi e/o delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie alla condizione di dissesto rilevata.
3. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici e delle relative varianti deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di aggiornamento del Piano di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 10 – AREE FLUVIALI

1. Nelle aree fluviali sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica, in particolare, quelle idonee e:
 - a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
 - b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
 - c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.
2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso esistenti alla data di adozione del Piano e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).
3. Nelle aree fluviali gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.
4. Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:
 - a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
 - b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
 - c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
 - d. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

ARTICOLO 11 – PREESISTENZE NELLE AREE FLUVIALI

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.
2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:
 - a. demolizione senza ricostruzione;
 - b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
 - d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
 - g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
 - h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
 - i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;

ARTICOLO 12 – INTERVENTI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P3B possono essere consentiti i seguenti interventi:
 - a. opere di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
 - c. realizzazione e manutenzione di sentieri e di piste da sci, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - d. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;

- e. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili, dotate di sistemi di interruzione del servizio; nell'ambito di tali interventi sono da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
 - g. realizzazione, ampliamento, manutenzione di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
 - h. interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - i. interventi di manutenzione di edifici purché non comportino incremento di unità abitative;
 - j. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica purché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica;
 - k. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - l. posizionamento di strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo;
 - m. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti imposti dalle normative vigenti;
 - n. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
 - o. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
 - p. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
 - q. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili, previa verifica di compatibilità con le previsioni della pianificazione di gestione della risorsa idrica e con le condizioni di pericolo riscontrate;
 - r. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali imposti dalle normative vigenti;
 - s. opere a verde.
- 2.** La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata alla redazione di una relazione che asseveri la compatibilità degli interventi, sia in fase progettuale che esecutiva, con la tipologia di pericolo idraulica riscontrata nell'area interessata.
- 3.** Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P3A possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B nonché i seguenti:
- a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
 - b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative;
 - c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale purché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica;
 - d. realizzazione di locali accessori a servizio degli edifici esistenti e di modesta entità nei limiti del requisito dimensionale massimo consentito per l'ampliamento di cui alla lett. c);
 - e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di

persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque;

f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;

g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.

4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata alla redazione di una relazione che asseveri la compatibilità degli interventi, sia in fase progettuale che esecutiva, con la tipologia di pericolo idraulica riscontrata nell'area interessata.

ARTICOLO 13 – INTERVENTI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MEDIA P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3A e P3B.

2. L'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano è subordinata all'avvenuto rilascio, prima dell'adozione del Piano, del titolo che abilita definitivamente l'intervento e/o la trasformazione urbanistica ed edilizia.

3. Tutti gli interventi devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni di carattere generale di cui all'articolo 7, adottando soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

4. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la nuova pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e sia tenuto conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;

b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata;

c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

ARTICOLO 14 – INTERVENTI NELLE AREE CLASSIFICATE A PERICOLOSITÀ MODERATA P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3A, P3B, P2.

2. Tutti i progetti relativi agli interventi e alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono contenere una relazione tecnica che ne asseveri la compatibilità con la condizione di pericolosità idraulica riportata nel Piano e prenda in particolare considerazione la presenza di tiranti d'acqua inferiori o uguali a 0,5 m oppure la presenza di tiranti d'acqua superiori a 0,5 m ed inferiori o uguali a 1 metro.

3. Le Amministrazioni Regionali disciplinano l'uso del territorio e le connesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie in relazione alle diverse soglie riscontrate di cui al comma 2.

ARTICOLO 15 – LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI

1. Nelle aree fluviali, in quelle a pericolosità idraulica elevata P3A e P3B, in quelle a pericolosità media P2, è vietata la realizzazione di locali interrati e seminterrati.
2. Nelle aree a pericolosità idraulica moderata P1 e nelle zone di attenzione, la programmazione e la realizzazione di interventi aventi ad oggetto locali interrati e seminterrati è subordinata alla redazione di una relazione tecnica che asseveri l'adozione, sia in fase progettuale che esecutiva, di appositi dispositivi ed impianti a garanzia dell'incolumità delle persone e dei beni esposti e in grado di garantire la sicura evacuazione dai locali in qualsiasi condizione di allagamento o di presenza di materiale solido.
3. Le Amministrazioni Regionali disciplinano l'uso del territorio e le connesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie anche assumendo determinazioni più restrittive rispetto alle previsioni di cui al comma 2.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 – EFFICACIA DEL PIANO E COORDINAMENTO CON LA PREGRESSA PIANIFICAZIONE DI BACINO

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione in Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano decadono le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).
3. Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali.
4. I Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali continuano ad esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi.
5. Continuano ad esprimere efficacia le seguenti disposizioni della pregressa pianificazione di bacino: articoli 1, 2, 3, 4 comma 3 lettera k, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 13, del Piano Stralcio di bacino per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso del Piave; articoli. 1, 2, 4, 5, 7, del Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Tagliamento.
6. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano riservate le competenze attribuite dallo Statuto speciale che vengono esercitate secondo quanto disposto dalla rispettiva pianificazione di settore.